



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- 43074 - Fax 0789/43580

www.comune.telti.ot.it

Nuovo Regolamento canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2016

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Istituzione del Canone

1. A norma dell'art. 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e successive modifiche ed integrazioni, è istituito il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Art. 2 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 e ss. modifiche ed integrazioni, disciplina il Canone per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche ed aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

In particolare vengono disciplinate:

- le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione;
- la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
- le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
- le agevolazioni applicabili e le esclusioni;
- la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penali e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
- i rimborsi e le relative procedure.

Art. 3 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e ss. modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.
3. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.

4. Sono altresì temporanee le occupazioni riferite, con le stesse caratteristiche, a più annualità senza, tuttavia, comportare una sottrazione continuativa del suolo per un periodo superiore all'anno.
5. Le occupazioni temporanee di cui al precedente comma 4., se ricorrenti con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.
6. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo e, qualora non sia in alcun modo possibile accertare la decorrenza delle stesse, si presumono effettuate a far data dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate.
7. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
8. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella del successivo si computa comunque al fine della determinazione del periodo di occupazione abusiva.

Art. 4 - Oggetto del Canone ed esclusioni

1. Sono soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.
2. Il Canone si applica anche alle occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio e su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
3. Sono parimenti soggette al Canone le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui ai commi 1 e 2, compresi impianti, condutture e cavi.
4. Il Canone non si applica alle seguenti occupazioni:
 - a. Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
 - b. Segnaletica relativa alla circolazione stradale.
 - c. Le aste dellebandiere.
 - d. Tabelle indicative delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto.
 - e. Occupazioni effettuate con cassonetti ed altri contenitori per la raccolta dei rifiuti, anchedifferenziata.
 - f. Occupazioni di spazi con insegne ed impianti pubblicitari.
 - g. Occupazioni effettuate con faretti, lampioni, telecamere per sistemi di sicurezza e specchiarabolici.
 - h. Occupazioni effettuate con tende solari.
 - i. Occupazioni effettuate con griglie e cartelli.
 - j. Occupazioni effettuate con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione a titolo gratuito al Comune al termine della concessione medesima ovvero la loro rimozione al termine della concessione.
 - k. Occupazioni di aree cimiteriali.

Il Sindaco

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Natalina Baule

- l. Occupazioni con distributori automatici di sigarette e prodotti vari, cassette postali.
- m. Occupazioni per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile e a condizione che non vi sia occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce.
- n. Occupazioni di pronto intervento per lavori di riparazione o manutenzione non superiori a 2 ore.
- o. Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico effettuate con festoni, addobbi, luminarie.
- p. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie (dal 1° dicembre al 7 gennaio) e pasquali (8 giorni prima della Pasqua e 2 giorni successivi alla stessa) e delle seguenti festività civili o religiose: 25 aprile, 1° maggio, festività patronale, 15 agosto, 1 novembre.
- q. Occupazioni per manutenzione del verde privato autorizzate per un solo giorno e di durata non superiore alle 6 ore.
- r. Occupazioni effettuate da autovetture adibite a trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate.
- s. Accessi e passi carrabili segnalati da apposito cartello autorizzati ed utilizzati direttamente da soggetti portatori di handicap.
- t. Accessi e passi carrabili segnalati da apposito cartello autorizzati ed utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali da Stato, Regioni, Province, altri Comuni, A. S. L., nonché da enti pubblici di cui all'art. 73 c.1 lett. "c" del DPR n. 917 del 22/12/1986 e ss. modifiche ed integrazioni.
- u. Accessi e passi carrabili per i quali non è stato richiesto il cartello con indicazione di divieto di sosta.
- v. Passi carrabili affrancati ai sensi dell'art. 44, comma 11, del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993.
- w. Occupazioni di suolo, sotto/soprasuolo inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, salvo quanto disposto all'art. 20, commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento.
- x. Occupazioni di soprasuolo realizzate con balconi, verande, bow-windows e infissi simili di carattere stabile.
- y. Occupazioni effettuate da ditte affidatarie di contratti pubblici ove il committente dell'appalto sia lo stesso Comune di Telti, lo Stato o la Regione.
- z. Manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.
- aa. Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello Stato.
- bb. Manifestazioni sportive dilettantistiche in cui sia esclusa ogni finalità commerciale.
- cc. Le iniziative promosse da terzi, patrociniate dal Comune limitatamente alle aree individuate dal soggetto patrocinato per la realizzazione della manifestazione.
- dd. Occupazioni di suolo pubblico effettuate da soggetti privati, normalmente assoggettabili al Canone, quando siano conseguenti ad attività o iniziative promosse dalla Giunta Comunale.
- ee. Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.
- ff. Le occupazioni di suolo pubblico mediante rampe di accesso per portatori di handicap.

Il Sindaco

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Natalina Baule

Art. 5 - Soggetti obbligati al pagamento del Canone

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione e in mancanza di questo dall'occupante di fatto. Il termine occupante di fatto è riferito anche a chi mantiene una occupazione di suolo pubblico pur in presenza di un precedente atto autorizzatorio intestato a terzi e fintanto che quest'ultimo non è oggetto di provvedimento di decadenza da parte della Direzione competente.
2. Relativamente al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi (perché non assegnati o per assenza del concessionario) gli operatori che li occupano purché ne abbiano titolo, secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti, sono tenuti al pagamento del Canone dovuto per tale tipologia di occupazione.
3. Il concessionario venditore dell'immobile cui afferisce il passo/accesso carrabile rimane soggetto passivo per l'annualità in cui è stata effettuata la vendita in caso di mancato subentro nella concessione da parte dell'acquirente.

Art. 6 - Gestione della procedura di contestazione

1. La procedura di contestazione del Canone nel caso di omesso, ritardato, parziale versamento e l'irrogazione di sanzioni e penalità oltre all'applicazione dell'indennità prevista dal successivo art. 29, viene gestita direttamente dall'Area Finanziaria e Tributi secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 7 - Responsabile gestionale del Canone

1. Il responsabile della sola attività gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, fatto salvo quanto relativo al successivo Capo II, è il responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi

CAPO II

PROCEDURE PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE PER OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 8 - Procedimento per il rilascio della concessione o autorizzazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, anche se escluse dall'applicazione del presente Canone, devono essere effettuate esclusivamente previo rilascio del relativo atto di concessione o autorizzazione costituente titolo per l'occupazione medesima, fatte salve le occupazioni d'urgenza per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente regolamento.
2. La concessione o autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ha natura personale.
3. La concessione o autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o giuridiche oppure ad associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.

Art. 9 - Domanda di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio nonché spazi sovrastanti o sottostanti tali aree, deve presentare apposita domanda all'Ufficio Tecnico comunale. E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi o aree senza la specifica autorizzazione o concessione.
2. La domanda, redatta secondo le forme previste dalla legge, deve tassativamente contenere i seguenti elementi:
 - generalità, residenza anagrafica e codice fiscale del richiedente;
 - se la domanda è presentata da persona giuridica, condominio o associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, dovrà essere indicata la denominazione, la sede sociale ed il codice fiscale e/o partita I.V.A. nonché le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del legale rappresentante, dell'amministratore condominiale o del rappresentante dell'associazione;
 - indirizzo di recapito, se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede;
 - individuazione dell'area oggetto dell'occupazione;
 - misura dell'occupazione;
 - durata e modalità d'uso dell'occupazione;
 - dichiarazione di aver preso visione di tutti gli obblighi e le condizioni riportate nel presente regolamento.

3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dall'Ufficio competente per ogni tipologia di occupazione.

Art. 10 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione è rilasciato, facendo salvi i diritti di terzi, dietro effettuazione da parte del richiedente dell'eventuale versamento degli oneri a titolo di rimborso spese, diritti di istruttoria, ed altri oneri previsti dalla legge. Le concessioni ed autorizzazioni per passi ed accessi carrabili sono rilasciate al solo proprietario e, nel caso di condomini, all'amministratore ai sensi dell'art. 1131 del c.c.. Per gli immobili di proprietà del Comune di Telti può essere autorizzato il soggetto utilizzatore.
2. Unitamente al provvedimento autorizzatorio potrà essere consegnato al richiedente apposito cartello segnaletico contenente gli estremi del provvedimento medesimo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione o concessione e il relativo cartello di cui al comma 2 dovrà essere esposto o presentato dietro richiesta.

Art. 11 - Contenuto della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere:
 - a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale. Dovrà inoltre essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa;
 - b. codice fiscale o partita I.V.A.;
 - c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);
 - d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa in metri;
 - e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;
 - f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione;
 - g. espressa riserva che l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;
 - h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento.
2. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone sottoscritto, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa, dal responsabile di cui all'art.7.

Art. 12 - Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
- a. limitare l'occupazione agli spazi od aree concessionati o autorizzati;
 - b. non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento;
 - c. utilizzare gli spazi o aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
 - d. eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio o le aree occupate.
 - e. risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o d'amanufatti posti in essere;
 - g. provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente regolamento;
 - h. provvedere al versamento del Canone dovuto relativamente all'autorizzazione o concessione non ritirata entro il termine dell'occupazione ivi indicato;
 - i. osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
 - j. tenere l'originale del provvedimento a disposizione degli uffici preposti al controllo ed esibirlo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
 - k. conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 5 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi preposti al controllo;
 - l. comunicare all'Ufficio Tecnico comunale la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
 - m. provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio all'ufficio Tecnico comunale in caso di:
 - nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
 - modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
 - modifica della denominazione dell'Associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell' art. 36 del Codice Civile;
 - n. nel caso di convocazione scritta effettuata da parte degli uffici competenti, rispondere nei termini indicati nelle convocazioni scritte o questionari inviati relativamente alle occupazioni di suolo pubblico ed al relativo Canone;
 - o. restituire l'originale dell'atto di concessione o autorizzazione nel caso di rinuncia, cessione, revoca, decadenza del provvedimento stesso.

Art. 13 - Revoca o sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione o di autorizzazione è sempre revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento in questione al concessionario da effettuare nei termini di legge.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Decorso inutilmente tale termine l'Ufficio competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca per pubblico interesse dà diritto unicamente al rimborso o alla riduzione del Canone, senza corresponsione d'interessi, limitatamente al periodo non usufruito, risultante dal provvedimento stesso.
4. Nel caso di revoca per pubblico interesse il titolare della concessione o autorizzazione deve restituire all'Ufficio comunale competente l'originale del provvedimento medesimo ed il cartello eventualmente consegnato a suo tempo ai sensi dell'art.10, comma 2, del presente regolamento.
5. Per gli stessi motivi di pubblico interesse di cui al comma 1 l'Amministrazione Comunale può sospendere la concessione o autorizzazione fino ad un massimo di 3 giorni senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del Canone o qualsiasi altra forma d'indennizzo. Nel caso in cui la sospensione si protragga oltre il termine predetto, al titolare dell'autorizzazione o concessione sarà ridotto o rimborsato, senza interessi, il Canone corrispondente ai giorni di sospensione eccedenti tale limite.
6. Il formale provvedimento di sospensione è comunicato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione nonché all'adozione di particolari provvedimenti, sempre a cura e spese dello stesso, ritenuti necessari per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 14 - Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico comunale. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente rimessa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà comunque diritto ad alcun rimborso o riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte di operatori su area pubblica (per l'ex commercio ambulante) il Canone è computato fino alla data di rinuncia.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti, nel caso in cui la comunicazione di rinuncia di cui al punto 1 avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, all'Ufficio competente l'originale del provvedimento e l'eventuale cartello segnaletico di cui all'art. 10,

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to Dott.ssa Natalina Baule

con diritto al rimborso del Canone, senza interessi, e dell'eventuale deposito cauzionale già versato.

4. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone e delle eventuali penalità e interessi di cui all'art.29 avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.

Art. 15 - Decadenza della concessione o autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione incorre nella decadenza del provvedimento dichiarata dall'Ufficio che ha rilasciato l'atto autorizzatorio, nei seguenti casi:
 - a. per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione enel presente regolamento;
 - b. in caso di mancato pagamento del Canone, previa comunicazione da parte dell'Area finanziaria
 - c. per uso improprio dell'occupazione o sua effettuazione in contrasto con le norme di legge o regolamento vigenti;
 - d. quando, senza giustificato motivo, non si avvalga per le occupazioni permanenti entro 30 giorni dalla data di rilascio e per quelle temporanee entro 5 giorni dalla data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento, della concessione o autorizzazione accordatagli.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo concessionato né tantomeno a qualsiasi altra forma di indennizzo. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso non ottemperi a ciò, l'Ufficio Tecnico comunale provvederà di propria iniziativa con rivalsa delle spese a carico del soggetto inadempiente.
3. Il titolare del provvedimento dichiarato decaduto, per le cause indicate al comma 1, lettere a.,b. e c., non può ottenere il rinnovo a nuova concessione per un anno decorrente dalla data di decadenza.

Art. 16 - Nuova concessione o autorizzazione per subentro

1. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita domanda di nuova concessione all'Ufficio comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9. Tale domanda dovrà contenere anche gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo al soggetto cedente.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere prodotta entro i termini prescritti dalla normativa vigente.
3. Il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione al subentrante comporta la decadenza di diritto del provvedimento rilasciato al cedente. Quest'ultimo è obbligato, a restituire al competente ufficio comunale, ai sensi dell'art. 12, lett. "o", l'originale del provvedimento di cui era

titolare, senza diritto ad alcun rimborso del Canone già pagato o dovuto per il periodo in corso né a qualsiasi altra forma d'indennizzo.

4. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto al versamento del Canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente. In presenza di versamenti, anche rateali, operati in ritardo da parte del concessionario cedente quest'ultimo resterà comunque soggetto alle penalità previste.

5. Il subentrante nelle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del Canone a partire dalla data di richiesta del subingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso. In tale caso il Canone dovrà essere versato entro 30 giorni dalla richiesta di subingresso. Per le sole occupazioni inerenti al commercio su area pubblica (ex commercio ambulante) il termine di decorrenza del Canone è considerato quello di inizio di attività. Sempre in relazione all'ex commercio ambulante nell'eventualità in cui cedente e subentrante provvedano al versamento per un importo superiore al Canone complessivamente dovuto per la medesima occupazione si farà luogo al rimborso di quanto versato in eccedenza rispetto al Canone dovuto ai sensi dell'art.24 comma 3, previa espressa richiesta all'interessato.

Art. 17 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta all'Ufficio tecnico comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 9 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà, limitatamente alle occupazioni permanenti, dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.

3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.

4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2.

Art. 18 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per tutela della pubblica incolumità che non consentono alcun indugio, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio può essere effettuata dall'interessato anche prima dell'ottenimento del formale atto di concessione o autorizzazione, che verrà rilasciato successivamente con esplicita indicazione che trattasi di atto in sanatoria ai sensi del presente articolo.

2. In tali situazioni l'interessato ha l'obbligo di:

a. adottare immediatamente le misure in materia di circolazione stradale previste dall'art. 30 e ss. del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e ss. modifiche ed integrazioni;

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

F.to Dott.ssa Natalina Baule

- b. dare immediata comunicazione, e comunque non oltre 24 ore dall'inizio dell'occupazione, comunicazione alla all'Ufficio di Polizia Municipale via fax , mail, o con altro mezzo idoneo a garantire il ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio, dell'occupazione effettuata. Sarà cura dell'Ufficio di Polizia Municipale inoltrare la comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale competente al rilascio dell'eventuale concessione a sanatoria;
 - c. presentare la domanda di cui all'art. 9 per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione entro il primo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione.
3. L'Ufficio Tecnico comunale provvederà ad accertare se sussistevano o meno i presupposti di cui al comma 1.

Art. 19 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggioeffettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive leoccupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono considerate abusiveanche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non ha ottemperato alle disposizioni di cui all'art.18 comma 2 o per accertata inesistenza del requisito d'urgenza.
2. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte dell'Ufficio Tecnico comunale un congruo termine per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori saràeffettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguentialla custodia dei materiali rimossi.
3. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del c.c.

CAPO III TARIFFA

DETERMINAZIONE DEL CANONE E CRITERI DI APPLICAZIONE

Art. 20 - Misura delle occupazioni

1. Ai fini della determinazione del Canone, l'entità dell'occupazione del suolo è determinata in mq. mentrel'entità delle occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è determinata in mq.o mc..
2. Le frazioni inferiori al metro sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore, così come le frazioni espresse in mc.
3. Sono escluse dall'applicazione del Canone le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare. Per area di riferimento si intende il tratto di strada o la porzione di area pubblica o area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, sulle quali insistono una o più occupazioni, oggetto di concessione o autorizzazione allo stesso soggetto.
4. Ai fini del calcolo di cui al comma 3 si tiene conto dell'entità complessiva del suolo e/o degli spazi occupati, con riferimento al relativo atto di concessione o autorizzazione, fermo restando che in presenza di più atti, il calcolo delle occupazioni permanenti è effettuato separatamente rispetto a quello delle occupazioni temporanee.
5. Nel caso che dal calcolo di cui al comma 4 scaturisca un'entità complessiva delle occupazioni pari o superiore a mezzo metro, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni della stessa tipologia solo nel caso in cui abbiano lo stesso coefficiente di cui al successivo art. 23 ed il totale è arrotondato al metro superiore.
6. Fermo restando quanto disposto con i precedenti commi, per particolari tipologie di occupazioni la misura è determinata come segue:

a. Alterazioni stradali

Per le occupazioni per alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alle seguente formula: $mq = ml. \text{ lunghezza dello scavo} \times (ml. \text{ larghezza dello scavo} + 1 \text{ ml. forfetario per tenere conto dell'installazione di segnaletica e transenne})$.

b. Passo carrabile

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad una area laterale, idonei allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile quale la modifica del piano stradale, listoni di pietra oppure appositi intervalli lasciati nel marciapiede. Ai fini dell'applicazione del Canone la misura del passo carrabile è espressa in mq. ed è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per

la profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica. Il passo carrabile, se richiesto, è individuato a mezzodell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e ss modifiche ed integrazioni.

c. Accesso a raso

Si definisce accesso a raso qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale, posto a filo con il piano stradale e che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'utilizzazione di tale accesso a raso è consentita. L'interessato per l'ottenimento dell'atto di concessione che istituisca il divieto di sosta indiscriminata sull'antistante area pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio, nonché il rilascio dell'apposito segnale previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 e ss modifiche ed integrazioni, deve produrre apposita richiesta. In tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del Canone, la misura è determinata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera "b".

d. Occupazione di soprassuolo o di sottosuolo

Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico la misura corrisponde alla superficie della proiezione al suolo dell'occupazione medesima in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene.

e. Aree attrezzate con tavoli, sedie o simili

Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli, sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero dei tavoli, sedie o simili.

f. Distributori di carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.

g. Aree mercatali e posteggi

Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del Canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.

h. Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante:

Per tali occupazioni, che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita al comma 3 del presente articolo, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. , del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

i. Occupazioni eccedenti 1000 mq.

Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazioni che insistono sulla medesima area di riferimento così come definita dal comma 3 del presente articolo, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Art. 21 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree, in n. 2 categorie di cui all'allegato "A".
2. I passi o accessi carrabili sono inseriti in categoria unica corrispondente alla 1° categoria di cui al comma 1 in quanto il sacrificio imposto alla collettività è ipotizzato identico.

Art. 22 - Determinazione della tariffa di base

1. In relazione alla classificazione di cui all'art. 21 comma 1, le tariffe per l'occupazione, in sede di prima applicazione, sono determinate nell'allegato "B" del presente regolamento. Per le annualità successive le tariffe potranno essere modificate con provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma delle tariffe vigenti.
2. Le tariffe di cui al comma 1 sono determinate secondo i seguenti criteri:
 - a. occupazioni rientranti nella 1^ categoria = tariffa più elevata;
 - b. occupazioni rientranti nella 2^ categoria = tariffa pari all'70 % di quella fissata per la 1^ categoria;
3. Nel caso in cui la medesima occupazione ricada su strade, aree o spazi, classificati in differenti categorie o diverse tipologie di strade di cui all'art. 21 e non sia rilevabile dall'atto autorizzatorio la consistenza attribuibile a ciascuna categoria o diversa tipologia di strada, ai fini della determinazione del Canone si fa riferimento alla tariffa di base corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 23 - Determinazione del coefficiente moltiplicatore per specifiche attività

1. Ai fini della determinazione del Canone le tariffe di base, determinate secondo i criteri di cui all'art. 22, sono moltiplicate per un coefficiente che tiene conto del valore economico della disponibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le diverse e nuove tipologie di occupazione i coefficienti moltiplicatori, in sede di prima applicazione, sono determinati nell'allegato "B" del presente regolamento. Per le annualità successive i coefficienti potranno essere modificati con provvedimento della Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. La mancata adozione del predetto provvedimento costituisce implicita conferma dei coefficienti vigenti.

Art. 24 - Determinazione del Canone

1. Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio è determinato secondo i criteri di cui ai successivi commi del presente articolo, salvo quanto disposto con il successivo art. 25 in materia di determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi.
2. Per le occupazioni permanenti l'ammontare del Canone dovuto per l'intero anno solare, indipendentemente dall'inizio dell'occupazione nel corso dell'anno, è determinato moltiplicando la tariffa di base (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20). In caso di proroga di concessione per occupazione permanente non si procede all'applicazione del canone per l'annualità per la quale risulta già corrisposto lo stesso per l'anno solare in forza della precedente concessione. In caso di variazione delle concessioni permanenti (ubicazione, superficie e tipologia di attività) il Canone sarà proporzionale alle diverse tariffe base, ovvero ai periodi ed ai coefficienti o alle misure concesionate.
3. Per le occupazioni temporanee l'ammontare del Canone è determinato moltiplicando la tariffa di base giornaliera (art. 22) per il coefficiente moltiplicatore (art. 23), per la misura dell'occupazione (art. 20), per il numero dei giorni di occupazione. Le frazioni di giorno sono computate per intero.
4. Nel caso che lo stesso provvedimento di concessione o autorizzazione interessi più occupazioni di tipologie diverse, la determinazione del Canone è effettuata separatamente per ciascuna tipologia di occupazione, secondo i criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, ed il Canone complessivamente dovuto è costituito dalla somma delle singole determinazioni per tipologia di occupazione.
5. Il Canone come determinato, secondo i criteri di cui ai precedenti commi, può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. L'eventuale maggiorazione da applicare al Canone dovuto, è determinata con apposito provvedimento dell'Ufficio Tecnico comunale
6. Dalla misura complessiva del Canone, già determinato secondo i criteri di cui ai precedenti commi, va detratto l'importo di altri Canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
7. Nel caso di stesura del prospetto Cosap di cui all'art. 11 c. 2 con importo non corretto, causa errore materiale di calcolo, l'Area Finanza e Tributi preposta alla gestione del canone effettuerà la richiesta a conguaglio a mezzo raccomandata (o a mezzo PEC per le aziende) al concessionario senza pretendere alcuna penalità ed interessi. Solo successivamente, decorsi i termini di versamento previsti con la precedente raccomandata, si procederà in caso di omesso o tardivo versamento ad emettere provvedimento ai sensi dell'art. 29.
8. Per ragioni di economicità non si procederà:
 - a) ad attivare procedure di recupero compreso sanzioni ed interessi per importi pari o inferiori a € 20,00;
 - b) a richiedere il Canone per importi pari o inferiori a € 5,00.

Art. 25 - Determinazione del Canone per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici Servizi

1. Il Canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, nonché per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è sono assoggettate al canone in misura forfettaria come stabilito

Il Sindaco

F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Natalina Baule

dall'art.63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, con un minimo di canone annuo ad azienda di €.516,46. Il suddetto canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO IV

AGEVOLAZIONI - MODALITÀ' E TERMINI DI PAGAMENTO - SANZIONI - DIFFIDA AD ADEMPIERE - RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

Art. 26 - Agevolazioni

1. Per le occupazioni di suolo pubblico effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali, filantropiche, sportive diverse da quelle escluse ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente regolamento si applica una riduzione **dell'80%** del Canone dovuto sull'intera area anche se sulla stessa è svolta attività di natura economico commerciale, purché la superficie destinata alla medesima non sia prevalente. Tale beneficio è concesso dall'Area Finanziaria e Tributi previa formale richiesta espressa in tal senso dagli interessati almeno tre giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. Alle occupazione effettuate da O.N.L.U.S. esclusivamente per l'attività di natura istituzionale nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà si estendono le agevolazioni di cui al precedente comma 1. Tale beneficio è concesso a condizione che pervenga alla Direzione Risorse Finanziarie espressa istanza da parte dell'Ente interessato e dalla quale si evinca il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi. L'istanza dovrà essere prodotta per le occupazioni temporanee almeno tre giorni prima dell'inizio delle stesse e per quelle permanenti entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'agevolazione; in quest'ultimo caso se l'istanza viene presentata oltre il predetto termine allora l'agevolazione sarà concessa a decorrere dall'annualità solare successiva.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono tra loro cumulabili.

Art. 27 – Ulteriori agevolazioni

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente.

Art. 28 Modalità e termini di pagamento

1. Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

Il Sindaco
F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Natalina Baule

- a. mediante versamento diretto o con bonifico bancario alla Tesoreria Comunale;
 - b. a mezzo di appositi moduli per pagamento intestati COSAP permanente e COSAP temporaneo su conto corrente di Tesoreria;
 - c. tramite Bamcomat presso l'Ufficio Tributi.
2. Il modulo di versamento dovrà contenere cognome e nome o denominazione, codice fiscale del titolare della concessione o autorizzazione, nonché gli estremi del provvedimento cui il versamento si riferisce. Non possono essere effettuati versamenti cumulativi riferiti a più provvedimenti, anche nel caso corrispondano allo stesso titolare.
 3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto o per eccesso ai cinquanta centesimi o all'unità di Euro più vicina.
 4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro 30 giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio, oppure entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento emesso in base a comunicazione dell'Area Servizi Finanziari e Tributi attestante l'occupazione di fatto. Per le annualità successive a quella del rilascio entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 7.
 5. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi comma 6 e 9, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento. Nell'eventualità che l'interessato ometta o ritardi il versamento scatterà la procedura di cui al successivo articolo 31.
 6. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del Canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per le occupazioni permanenti di cui al precedente comma 4.
 7. Il Canone relativo a ciascuna concessione permanente, se di ammontare superiore a Euro 250,00 può essere corrisposto in 2 rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno di rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 30 settembre.
 8. Per le occupazioni permanenti concessionate nel corso dell'anno, il cui Canone superi Euro 250,00 qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la 1^a rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e la successiva alla predetta scadenza ancora utile alla data di inizio dell'occupazione.
 9. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a Euro 250,00, può essere corrisposto in due rate di pari importo, senza applicazione di interessi, con le seguenti modalità: la 1^a rata al momento del rilascio dell'atto e la 2^a entro il termine di fine occupazione così come da provvedimento autorizzativo.
 10. Le concessioni di suolo pubblico di durata temporanea dello spettacolo viaggiante per l'attività di parchi di divertimento, in deroga a quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, possono essere intestate a più soggetti. Detti soggetti beneficeranno comunque delle agevolazioni stabilite dall'art. 20, comma 6 lettera "h".

Art. 29 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applicano le seguenti penalità:

- versamento effettuato entro il 15° giorno dal termine stabilito penalità del 5%;
- versamento effettuato dal 16° giorno al 30° giorno dal termine stabilito penalità del 10%;
- versamento effettuato dal 31° giorno dal termine stabilito penalità del 20%.

Le penalità ridotte in caso di versamento tardivo possono essere applicate solamente nel caso in cui il versamento sia intervenuto prima della contestazione formale di omissione effettuata dagli uffici comunali competenti.

2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al Canone corrispondente dovuto considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; il canone delle occupazioni abusive temporanee è determinato presumendo che le stesse siano state effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. L'occupazione abusiva viene anche desunta dal contenuto degli atti emessi dagli altri uffici comunali.

3. Alle occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% dell'indennità di cui al comma 2.

4. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da:

- per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento;
- per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito;
- per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 2.

5. La sanzione irrogata è ridotta alla misura del 60% dell'indennità di cui al precedente comma 3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

6. Ai fini della determinazione dell'indennità si utilizzano i medesimi criteri della determinazione del canone che sarebbe stato dovuto in caso di regolare autorizzazione dell'occupazione, senza l'applicazione delle eventuali agevolazioni previste dal regolamento nel caso in cui vi fosse stata la richiesta di occupazione ai sensi dello stesso.

Art. 31 - Diffida ad adempiere/ingiunzione di pagamento

1. L'Area finanziaria e Tributi effettua le opportune verifiche e nel caso di omesso, tardivo o parziale pagamento del Canone, notifica al titolare del provvedimento anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita diffida ad adempiere con l'irrogazione di indennità, sanzioni ed

interessi come previsto dal presente regolamento, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica per procedere al versamento di quanto dovuto.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, si procederà alla riscossione coattiva con le modalità di cui al successivo art. 32, con aggiunta di ogni onere conseguente.

Art. 32 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate è effettuata secondo la procedura di cui al RD 639/1910 a mezzo di ingiunzione fiscale.

Art. 33 - Rimborsi

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere alla all'Area Finanza e Tributi del comune di Telti, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.

2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà contenere, oltre alle generalità complete del titolare del provvedimento ed agli estremi del provvedimento medesimo, le motivazioni della richiesta. L'istanza dovrà essere corredata della/e ricevuta/e di pagamento, in fotocopia, relativa/e a quanto richiesto a rimborso.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali da computarsi a giorno a far data dalla presentazione della stessa richiesta di rimborso alla all'Area Finanziaria e Tributi. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione o rinuncia della concessione.

4. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 15,00.

5. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati a seguito di violazioni del presente regolamento.

6. Qualora l'Area Finanziaria e Tributi rilevi l'esistenza di un credito comunale nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO V NORME FINALI - PUBBLICITA' - ENTRATA IN VIGORE

Art. 34 - Norme Finali

1. Le concessioni o autorizzazioni, per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente

Il Sindaco
F.to Geom. Gian Franco Pinducciu

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Natalina Baule

regolamento, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il semplice pagamento del presente Canone.

2. Per il primo anno di entrata in vigore del presente regolamento non si darà luogo all'applicazione di penalità per le richieste di eventuali pagamenti a conguaglio relativi a procedure dell'Area Finanziaria e Tributi.

4. Per la sola annualità 2016 il termine di versamento del Canone di cui all'art.28 comma 4 è prorogato al 31/03/2016, ed è altresì prorogato al 31 maggio 2016 il termine di versamento della 1° rata di cui all'art.28comma7.

5. Con l'adozione del presente Regolamento sono abrogate le norme comunali regolamentari incompatibili con le disposizioni previste nello stesso.

Art. 35- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.